

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21_ del Registro - OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI VILLALBA / EREDI NUCCI MAR-
- ZIANO S.A.S.. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERI-
- VANTE DALLA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANIS-
- SETTA 231/2010 AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL T.U.E.L

Data 22/05/2012 -

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 21,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 2123 del 10 maggio 2012 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prosecuzione e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	MESSINA GIANBATTISTA	Consigliere	X	
9	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere		X
10	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
11	LUPO CALOGERO	Consigliere	X	
12	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti --3- Presenti 9

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, geom. Alessandro Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Di Vita Antonio, Territo Concetta e Tramontana Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla trattazione del punto posto al punto 6 dell'ordine del giorno, a seguito della proposta di prelievo votata ed approvata da parte del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Contenzioso Comune di Villalba / Eredi Nucci Marziano S.a.s.. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta 231/2010 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L."

Rientra il Consigliere Alessi. Presenti 10.

Il **Presidente del Consiglio** e il **Segretario Comunale** danno lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'Area III dotata dei pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area III, Arch. Luigi Schifano, e dal Responsabile dell'Area II, Rag. Plumeri Giuseppe, nonché del parere reso sulla proposta di deliberazione del Revisore dei Conti.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, interviene per raccontare in sintesi questo fatto grave lasciato in eredità dalla vecchia Amministrazione. In sostanza vi era un debito che il Comune aveva nei confronti della società Eredi Nucci Marziano per un importo di € 324.000,00. Precisa che si trattava di un credito vantato dalla ditta a titolo di compenso per revisione prezzi riconosciuto dalla vecchia Amministrazione della quale lo stesso Sindaco era parte nella qualità di Assessore ai Lavori Pubblici. L'Amministrazione nell'anno 2004 aveva proceduto con la ditta alla stipula di una transazione nella quale si prevedeva che tali somme sarebbero state pagate rispettando i termini specificati nella scrittura e la Società Eredi Nucci Marziano avrebbe rinunciato agli interessi e alle spese legali. Precisa che queste somme venivano dal Comune pagate alla Ditta Eredi Nucci Marziano Sas, ma tuttavia i termini previsti nella scrittura non venivano rispettati. Per questo motivo dopo qualche anno, nel 2006, la società Eredi Nucci Marziano riscrive al Comune chiedendo di procedere al pagamento in suo favore degli interessi e delle spese legali per circa 28.000,00 cui aveva rinunciato nella scrittura privata, considerato che i termini non erano stati rispettati. L'Amministrazione in carica si oppone a questa richiesta e conferisce un incarico ad un avvocato. Inizia il procedimento giudiziario, ma tuttavia l'Avvocato nominato non si presenta in udienza e se si presenta non produce atti a difesa del Comune, come emerge dal testo stesso della sentenza resa dal Giudice del Tribunale di Caltanissetta. Nel parere del Revisore dei Conti, Dott. Massimo Bellomo, reso sul primo atto deliberativo di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a questa vicenda, si legge che lo stesso invita l'Amministrazione a non pagare le parcelle all'Avvocato e a verificare se vi siano i presupposti per far valere una eventuale responsabilità professionale dello stesso. D'altro canto opponendosi all'esecuzione, è come se il Comune avesse aperto il rilancio, perchè ha dato la possibilità alla Società di presentare domanda riconvenzionale con la quale la stessa ha richiesto al Comune il pagamento di € 183.000,00. Tuttavia nonostante che l'Avvocato non ci avesse difeso bene, come emerge dal testo della sentenza e dal parere del Revisore dei Conti, l'Amministrazione Comunale in carica continua a lasciare l'incarico allo stesso Avvocato. Il risultato è che il Comune è stato condannato al pagamento di € 183.000,00, oltre interessi e spese legali. Anche questa volta nel testo della sentenza si legge che l'Avvocato non ha presentato alcun atto a difesa del Comune e non si è mai opposto alla quantificazione della cifra richiesta dalla società. Se ci fosse stata un'Amministrazione inattiva, il Comune sarebbe stato condannato al pagamento di soli € 28.000,00. Ma l'Amministrazione in carica al tempo era più che inutile, dannosa in quanto opponendosi ha portato il Comune ad una condanna di circa € 200.000,00. Successivamente al suo insediamento, il Sindaco rende edotta l'Assemblea, che al Comune veniva notificata la sentenza con formula esecutiva di circa € 209.000,00. A quel punto lo stesso prendeva subito

contatti con degli avvocati per capire cosa stava succedendo e pertanto si recava in Tribunale per richiedere copia del fascicolo. Ma a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la legge prevede che il soggetto può ritirare il fascicolo di parte e pertanto, considerato che la ditta lo aveva già ritirato, non è stato possibile visionare il fascicolo, nè estrarne copia. Sottolinea che la sentenza è stata notificata al Comune dopo quindici mesi dal suo deposito in Cancelleria, quando ormai non era più possibile proporre appello avverso lo stessa. Per questo l'Amministrazione procedeva a contattare un avvocato di Caltanissetta per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, ma lo stesso rifiutava l'incarico, perché non se la sentiva in quanto gli creava imbarazzo iniziare una causa avverso un collega con il quale ci si incontra in Tribunale. Anzi consigliava di cercare un avvocato fuori provincia ed ecco spiegato perché è stato conferito l'incarico all'Avvocato Flavio Di Vita del Foro di Termini Imerese e non perché è amico degli amici. All'Avvocato Flavio Di Vita è stato conferito un primo incarico per la richiesta di un parere pro-veritate che è stato reso e nel quale è stata fatta un'analisi della situazione che il Sindaco chiede venga acquisito agli atti.

L'Architetto Schifano e l'Assessore Territo danno lettura del parere pro-veritate reso dall'Avvocato Flavio Di Vita. (Allegato 1)

Il **Sindaco**, terminata la lettura del parere, interviene precisando che a seguito del parere la Giunta ha adottato la deliberazione 157 del dicembre 2011 con la quale è stato conferito l'incarico all'Avvocato Flavio Di Vita per porre in essere tutte le azioni necessarie per far valere le responsabilità professionali dell'Avvocato Tesauro.

Il **Consigliere Lupo** ricorda che questi € 200.000,00 si vanno ad aggiungere agli altri € 324.000,00 che sono stati dati alla Società nel 2004.

Il **Sindaco** replica che i 324.000,00 euro spettavano alla Società, in quanto si trattava di un compenso dovuto per la revisione prezzi e sul punto vi erano i pareri favorevoli dell'Ingegnere Capo dei Lavori, l'Ing. Sciortino, e del Direttore dei Lavori. L'amministrazione non poteva non pagare. I 200.000,00 euro devono essere corrisposti oggi alla Società solo per incapacità della Amministrazione in carica al tempo che ha conferito un incarico ad un Avvocato che non ha saputo difendere il Comune.

Il **Consigliere Lupo** chiede al Sindaco dove fosse ai tempi.

Il **Sindaco** sottolinea che al momento di conferimento dell'incarico all'Avv. Tesauro, nel 2006, lo stesso non era più sostenitore dell'Amministrazione Zoda da almeno quattordici mesi.

La **Consigliere Saia**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di una nota che produce per essere allegata al presente per farne parte integrante (Allegato 2).

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di una nota che produce per essere allegata al presente per farne parte integrante (Allegato 3).

Il **Consigliere Ferreri**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di una nota che produce per essere allegata al presente per farne parte integrante (Allegato 4).

Il **Consigliere Tatano**, chiesta ed ottenuta la parola, chiede se qualcun altro oltre l'avvocato sapeva della sentenza emessa in data 8 febbraio 2010 e notificata al Comune con formula esecutiva in data 14 marzo 2011.

Il **Consigliere Alessi** interviene per richiamare l'attenzione sulla locuzione "a saldo e stralcio" contenuta nella lettera dell'Avv. Bellanca, il cui significato potrebbe lasciare adito a qualche dubbio interpretativo.

Il **Sindaco** interviene per ricordare che questi lavori sono stati compiuti dall'87 al 95 e che in quegli anni sono stati Sindaci del Comune di Villalba Favata, Vizzini e Zoda. Osserva che la Consigliere Saia nel suo intervento faceva riferimento ed esprimeva dei dubbi su come venivano fuori queste cifre. Precisa che la somma di € 324.000,00 è stata riconosciuta alla Società non a fronte del compimento di lavori, ma a titolo di revisione prezzi. Precisa che il compenso per revisione prezzi è una somma che spetta all'impresa solo a seguito del collaudo, qualora intervenga molto tempo tra il momento della aggiudicazione e il momento della esecuzione dei lavori, soprattutto quando vi siano dei tassi di inflazione elevati. Afferma che il compenso revisionale era previsto per lavori pubblici di importo elevato e veniva calcolato sulla base di taluni parametri fissati dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici. Precisa che i lavori della ditta Eredi Nucci Marziano S.a.s. sono durati sette anni e pertanto sarebbe stato opportuno che l'Amministrazione nel redigere le cinque perizie di variante andasse a prevedere delle cifre a titolo di compenso revisionale. Osserva che, invece, su tale capitolo non sono state appostate delle risorse. Sottolinea di essersi sempre assunto le sue responsabilità e di non essersi mai tirato indietro. Ammette di riconoscersi un po' di errori osservando che probabilmente in quella riunione in cui è stato sottoscritto l'atto transattivo e nella quale erano presenti il Sindaco Zoda, il Segretario Comunale Giovanni Morreale, egli stesso, il Ragioniere Plumeri, l'Ingegnere Bordenga, il Revisore dei Conti Di Lena, sarebbe stato utile probabilmente portare un avvocato che avrebbe potuto assistere l'ente. Ricorda che in quella occasione si procedette alla sottoscrizione dell'atto considerando che il Rendiconto era già stato approvato e non sarebbe stato un problema approvare la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio dal 18 giugno al 30 luglio. Ma non era stata considerata l'incognita di alcuni consiglieri ribelli che non volevano riconoscere il debito e che comportarono il prolungarsi dei lavori oltre i termini utili. Afferma che la differenza tra lui e l'Assessore Lupo consiste nel fatto che il Sindaco ammette di aver commesso qualche piccolo errore, mentre l'Assessore Lupo non riconosce che la condanna al pagamento dei 200.000,00 euro di cui oggi si discute è riconducibile all'Amministrazione passata che ha confermato l'incarico all'Avv. Tesauro anche in presenza di un parere del Revisore dei Conti che in occasione del riconoscimento del debito fuori bilancio osservava di stare attenti ad individuare le responsabilità e di non procedere al pagamento della parcella all'avvocato.

Il **Consigliere Lupo** chiede al Sindaco se si ricorda di aver promesso che si sarebbe fatto un Consiglio comunale ad hoc per sviscerare tutta la vicenda ed osserva che se si guardano le carte vedrà che l'Assessore Lupo ha fatto il suo dovere. Afferma che su questa vicenda lo stesso non ha colpe.

Il **Sindaco** precisa che quando fa riferimento all'Assessore Lupo si riferisce all'Amministrazione passata di cui egli era membro.

Il **Presidente** interviene in qualità di componente del Gruppo consiliare Insieme per Villalba ed osserva che tutti gli interventi offerti dai Consiglieri Comunali presentano degli spunti di riflessione interessanti. Osserva come tutti siano accomunati dalla richiesta che il fascicolo nella sua interezza venga inviato alla Procura della Corte dei Conti. Osserva come questo è in ogni caso un obbligo dell'ente, perché tutte le deliberazioni aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere inviate per una espressa previsione di legge alla Procura della Corte dei Conti perché proceda all'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Osserva che vi è poi un'altra posizione più rigida la quale ritiene che sia necessario inviare il

fascicolo anche alla Procura della Repubblica. Sottolinea che queste riflessioni lo convincono, perché è giusto che siano individuate eventuali responsabilità in capo agli organi politici e/o burocratici. Osserva tuttavia che l'insegnamento che si trae da questa vicenda è che opera pubblica non sempre significa ricchezza per il Comune e sottolinea come l'Amministrazione in carica e l'Assessore ai Lavori Pubblici geom. Antonio Di Vita, in particolare, si siano fatti interpreti in questo anno e mezzo di consiliatura di tale assunto: non opere pubbliche a qualsiasi costo. Afferma che da sempre e da subito questa Amministrazione ha sostenuto con forza che non sono necessarie opere pubbliche a tutti i costi. Sottolinea che quella che ha generato questa vicenda è stata un'opera pubblica inutile e dannosa. Oggi il Consiglio Comunale non è chiamato a giudicare quanto è successo prima della sentenza 231/2010, ma è chiamato a pronunciarsi solo su quanto è successo a seguito della intervenuta esecutività della sentenza ormai passata in giudicato. La proposta di deliberazione è formulata in maniera chiara e va elogiato il lavoro svolto dalla dottoressa Nicosia ed dall'Arch. Schifano per la maniera elementare in cui è stato redatto un atto così complesso. L'approvazione di questa proposta di deliberazione, osserva, è utile e necessaria per chiudere la vicenda con la società Eredi Nucci Marziano, perché questa non continui a trovare nel Comune di Villalba una miniera d'oro conseguente alla nostra incapacità di chiudere un contenzioso. Sottolinea che una cosa sola è certa, però, che quando il Sindaco si è insediato ed ha proceduto ad inoltrare agli Uffici la direttiva con la quale invitava gli stessi a chiudere i contenziosi in corso valutando la possibilità di addivenire a degli accordi transattivi, non sapere se c'era o meno il contenzioso con la società Eredi Nucci Marziano. Quando è arrivata la notifica della sentenza con formula esecutiva, il Sindaco si è attivato subito e l'avvocato contattato all'esame della sentenza ha esclamato "questo è un foglio di carta che afferma che a questa causa ci possiamo fare solo un funerale", nel senso che a quel punto non si poteva fare altro che pagare. Perché il comune non è stato messo nelle condizioni di fare l'appello? Io credo che avevamo buone possibilità di vincere la causa di appello

Sottolinea di condividere l'osservazione fatta da tutti i Consiglieri che questa volta a pagare non siano i villalbesi, ma che si facciano i dovuti approfondimenti per vedere chi deve pagare, se ci siano delle responsabilità. Intanto mandiamo le carte alla Corte dei Conti, se riteniamo mandiamole pure alla Procura della Repubblica. Ritiene che non sarebbe male dedicare una seduta del Consiglio Comunale a quello che è avvenuto dal 1985 al 2010 per realizzare un'opera inutile e dannosa che ha arrecato solo danni alla nostra comunità. Per cui in Conferenza di capigruppo torneremo a discutere dell'argomento per eventualmente organizzare una seduta del consiglio comunale ad hoc per poter sviscerare l'intera vicenda.

Il **Consigliere Tatano**, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che se vi siano delle responsabilità burocratiche ed amministrative è necessario accertarle e chiede se qualcun altro oltre all'avvocato dell'ente fosse a conoscenza della sentenza.

Il **Sindaco** risponde che dagli atti ufficiali risulta che del deposito della sentenza era a conoscenza soltanto l'avvocato. Precisa che quando a seguito del suo insediamento lo stesso ha formulato la direttiva con la quale invitava gli Uffici a chiudere in via transattiva i contenziosi pendenti egli non era a conoscenza del contenzioso pendente tra il Comune e la ditta Eredi Nucci Marziano e nessuno ha sottoposto alla sua attenzione questa vicenda.

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, osserva come sia importante e un dovere nei confronti della cittadinanza fare chiarezza su quanto è successo. Precisa che, nell'esame della documentazione relativa alla proposta di deliberazione in discussione, lo stesso si è soffermato molto sulla scrittura privata firmata nel 2004 ed osserva come la stessa si è rivelata per l'ente una scrittura capestro e che probabilmente la stessa sia stata redatta con troppa superficialità, cosa che poteva evitarsi se l'ente fosse stato assistito in quella occasione da un legale di fiducia. Osserva

inoltre che probabilmente sarebbe stato assai utile, a seguito del pagamento effettuato sia pure in ritardo non rispettando i termini previsti nell'atto transattivo, far sottoscrivere alla Società Eredi Nucci Marziano Sas una liberatoria.

Il Consigliere Ferreri chiede al Sindaco di trovare i responsabili.

Il **Sindaco** rende edotta l'assemblea che consultato l'Avvocato cui è stato richiesto il parere ed interrogato se in questa vicenda era ravvisabile una responsabilità dell'Amministrazione in carica al tempo, lo stesso ha affermato che per far valere tale responsabilità sarebbe stato necessario provare l'esistenza di un accordo tra questi e la controparte. Prova pressoché impossibile, seppur a tal riguardo il dubbio rimane. Sulla responsabilità dell'avvocato invece ha ritenuto che vi siano i presupposti per dimostrare la responsabilità dello stesso.

Esce il Consigliere Alessi. Presenti 9.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta in argomento.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 09

Votanti 09

Favorevoli 05 (Ricottone, Scarlata, Tatano, Plumeri, Bordenga)

Contrari: 4 (Lupo, Ferreri, Saia, Messina)

Astenuti -

e conclude: "Il Consiglio approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta;

VISTO l'esito della superiore votazione con voti favorevoli 5 e contrari 4;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in esame.

Rientra il Consigliere Alessi. Presenti 10.

Il Presidente del Consiglio sottopone a separata votazione la proposta di immediata esecutività dell'atto deliberativo in oggetto.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 06 (Ricottone, Scarlata, Tatano, Plumeri, Bordenga, Alessi)

Contrari: 4 (Lupo, Ferreri, Saia, Messina)

Astenuti --

e conclude: "Il Consiglio non approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta;

VISTO l'esito della superiore votazione con voti favorevoli 6 e contrari 4;

DELIBERA

- di non approvare la immediata esecutività dell'atto, considerato che a tal fine è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri Comunali per l'apporto collaborativo e fattivo ed, accertato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara sciolta la seduta alle ore 02,20 del 23 maggio 2012.



AREA III

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
servizitecnici@comune.villalba.ci.it

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Prop. N. 23... del 15/05/2012

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 18 MAG. 2012

OGGETTO: Contenzioso Eredi Nucci Marziano Sas/Comune di Villalba. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.

Villalba, li 14/05/2012



Il proponente
(Arch. Luigi Schifano)

AREA III – AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione del 14.09.2006 il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Eugenio Zoda, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Tesauo, proponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 25.09.2006 dalla Società Eredi Nucci Marziano S.a.s., con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 28.822,05 in virtù di un credito portato nel decreto ingiuntivo n. 94/2004 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 03.05.2004 per il valore di € 324.394,84, come da fattura n. 5 del 5.4.2002;

- dette somme sono relative ai lavori per il potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico del centro abitato del Comune di Villalba affidati dal Commissario Straordinario del Comune di Villalba alla Società Nucci Marziano con contratto di appalto del 22.09.1987, rep. 17, registrato a Mussomeli il 24 settembre 1987 al n. 365 – serie I° Atti Pubblici;

- la società Eredi Nucci Marziano S.a.s., in persona del suo socio accomandatario, Sig.ra Nucci Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Bellanca del foro di Agrigento, si era costituita chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta avverso il precetto notificato in data 25.09.2006 ed in via riconvenzionale:

- la condanna del Comune per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- la condanna del Comune al risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 25.000,00;
- la corresponsione degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento della rata di saldo dei lavori per € 5.459, 13,
- la corresponsione degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento del compenso revisionale dei lavori medesimi per € 183.405,21.

Dato atto che:

- il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione monocratica, con sentenza n. 231 del 08.02.2010, in via principale accertava, rigettando l'opposizione proposta dal Comune di Villalba, il diritto della Società Eredi Nucci Marziano al pagamento di quanto indicato nell'atto di precetto opposto, dovutole, in virtù del Decreto Ingiuntivo a titolo di sorte capitale residua, interessi legali e spese legali, e in merito alla fondatezza delle domande riconvenzionali dichiarava:

- la condanna del Comune di Villalba al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori per il ritardato pagamento della rata del saldo per € 5.459,13, rilevato che il certificato di collaudo dei lavori effettuati da parte della società appaltatrice è stato eseguito in data 06.03.1998, mentre il pagamento della rata di saldo è avvenuta soltanto nel 2004;
- la condanna del Comune al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento sul compenso revisionale per € 183.405,21;
- la condanna del Comune di Villalba al pagamento in favore della Eredi Nucci Marziano S.a.s. delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.967,00, di cui 4.725,00 per onorari e € 1.242,00 per diritti, oltre spese generali IVA e CPA nella misura di legge.
- il rigetto della domanda di condanna dell'ente al risarcimento dei danni della società;

- il rigetto della domanda di condanna dell'Ente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

Visto l'art. 327 del codice di procedura civile che sancisce la decadenza dall'appello laddove la parte soccombente non abbia promosso il gravame entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione;

Constatato che:

- il Giudice del Tribunale Civile di Caltanissetta depositava in Cancelleria la sentenza n. 231/2010 in data 23 febbraio 2010;
- l'Avv. Walter Tesauro non comunicava al Comune di Villalba nè l'avvenuto deposito della sentenza né altre osservazioni al fine di valutare l'opportunità di una eventuale impugnazione della stessa;
- la sentenza 231/2010, con il decorso dei termini previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'impugnazione, passava in giudicato senza che l'Amministrazione Comunale potesse valutare l'opportunità di proporre appello;

Constatato, altresì, che

- il Giudice del Tribunale Civile di Caltanissetta con la sentenza n. 231/2010 condannava il Comune di Villalba, come emerge dalla specifica analitica delle somme da liquidare all'impresa Eredi Nucci Marziano S.a.s., al pagamento di € 204.527,11 oltre agli interessi sino al soddisfo, nonché alle spese, diritti ed onorari successivi ed occorrenti;
- che il calcolo degli interessi moratori sul compenso revisionale è stato "ratificato" dal Giudice, "in difetto di contestazione", in € 183.405,21 ed in € 5.459,13, così come richiesto dall'impresa nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31/01/2007 nel giudizio in argomento;
- che il Giudice ha emesso la sentenza, riconoscendo le somme richieste dall'impresa, tenuto conto del "precipuo contegno processuale tenuto da parte opponente", considerato che l'Avv. Walter Tesauro, nell'interesse del Comune di Villalba, "non ha depositato né memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3), né comparse conclusionali ovvero memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c." e "non ha, nel corso dell'intero giudizio, mai contestato né la fondatezza delle domande riconvenzionali spiegate da parte opposta né tampoco l'esatto ammontare degli importi richiesti in virtù delle medesime domande";

Dato atto, per quanto detto, che:

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 86 del 13 luglio 2011 conferiva un incarico all'Avv. Flavio Di Vita per il rilascio di un parere *pro-veritate* in ordine alle eventuali responsabilità del professionista incaricato della difesa del Comune di Villalba nel contenzioso tra l'ente locale e la Società Eredi Nucci Marziano S.a.s. in relazione alla sentenza n. 231/2010 passata in giudicato;
- che il predetto professionista, in esecuzione dell'incarico conferitogli, trasmetteva il 22 luglio 2011 il parere richiesto concludendo, a seguito della ricostruzione della vicenda sottostante e di diverse considerazioni in punto di fatto e di diritto, che "non può escludersi la sussistenza di responsabilità professionale a carico del professionista incaricato della difesa del Comune nel contenzioso instaurato con l'impresa Eredi Nucci Marziano S.a.s. ";

- che con atto deliberativo n.157 del 16 dicembre 2011 la Giunta conferiva l'incarico all'Avv. Flavio Di Vita perché esperisse, avverso l'Avv. Walter Tesauro, le azioni giudiziarie necessarie per far valere l'inadempimento del mandato conferitogli in qualità di difensore del Comune di Villalba nel contenzioso Comune/Eredi Nucci marziano S.a.s. e la conseguente eventuale responsabilità professionale del legale;

Considerato che:

- la sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta in data 08.02.2010, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, munita della formula esecutiva in data 13.04.2011, è stata notificata dalla Società Eredi Nucci Marziano al Comune di Villalba, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il 14 aprile 2011 e acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2187;
- in data 05.10.2011, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, la società Eredi Nucci Marziano notificava al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 8916 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 5253) intimando il pagamento della complessiva somma di € 209.336,56, comprensiva degli interessi dovuti e di tutte le ulteriori spese aggiuntive per il ritardato pagamento;
- in data 27.10.2011 l'Ufficiale Giudiziario, per la società Eredi Nucci Marziano, notificava a questo Ente atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 1299/C (acquisito al protocollo dell'ente al n. 5612);
- con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 07 novembre 2011, procedimento n. 711/2011 R.Es., quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- all'udienza del 07.11.2011 il Giudice concedeva un rinvio al 16 gennaio 2012 per il deposito in originale della dichiarazione dell'Istituto Bancario, pervenuta via fax, nella quale si dava atto che erano state vincolate a disposizione di giustizia somme per €. 314.004,84 e che in data 30.05.2011 la Giunta del Comune di Villalba, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs n. 267/2000, aveva adottato la deliberazione n. 61 che quantificava per il semestre luglio/dicembre 2011 le somme impignorabili in € 1.024.000,00;
- in data 02.01.2012 l'Ufficiale Giudiziario, per la Società Eredi Nucci Marziano, notificava un secondo atto di pignoramento presso terzi 1612/C (acquisito al protocollo generale dell'ente locale al n. 54);
- con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 16 gennaio 2011, procedimento n. 1/2012 R.Es., quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- all'udienza del 16.01.2012 nella causa relativa al proc. n.1/2012 R.G.Es., il Giudice disponeva la riunione di detta procedura a quella portante il n. 711/2011 in quanto avente ad oggetto il medesimo diritto di credito fra i medesimi soggetti;

- all'udienza del 16.01.2012 nella causa relativa al proc. n. 711/2011 R.G.Es, il Giudice ordinava, a seguito della richiesta dell'Avv. Bellanca, *"lo svincolo da parte del terzo pignorato Unicredit della somma accantonata in virtù dell'atto di pignoramento notificato dal creditore Eredi Nucci Marziano S.A.S in data 2/1/2012 in favore del debitore Comune di Villalba"*, acquisiva copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 30.12.2011 con la quale la Giunta del Comune di Villalba, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, quantificava per il semestre gennaio/giugno 2012 le somme impignorabili in € 1.024.000,00 e, con separata ordinanza, in assenza della dichiarazione di terzo da rendersi ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 1/2012 R.Es, riteneva necessario sospendere, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., il processo di espropriazione in corso e procedersi all'accertamento ai fini esecutivi dell'esistenza e dell'ammontare del credito, fissando udienza di prima comparizione delle parti per l'udienza del 25 giugno 2012, onerando il creditore procedente per la notifica al terzo pignorato e al debitore dell'atto di citazione nel rispetto dei termini ex artt. 102 c.p.c. e 164 c.p.c.;
- in data 23 gennaio 2012 l'avv. Bellanca, per la società Eredi Nucci Marziano S.a.s., presentava istanza di riassunzione nella quale dava atto di avere ricevuto la dichiarazione del terzo Unicredit S.p.a., avendo Codesto Istituto bancario vincolato a disposizione di giustizia la somma di €. 287.320,53, e chiedeva al Giudice dell'Esecuzione di voler disporre l'assegnazione della suddetta somma in favore del creditore istante e in subordine di rimettere la causa sul ruolo fissando l'udienza per la prosecuzione del procedimento;
- il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza depositata il 26 gennaio 2012, rigettava l'istanza del creditore procedente, stante la sospensione della procedura e la necessità di proseguire il giudizio in sede di accertamento dell'obbligo del terzo, anche eventualmente solo per dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- in data 30.01.2012 l'avv. Bellanca nell'interesse della società Eredi Nucci Marziano S.a.s. chiedeva nuovamente l'autorizzazione al ritiro dei titoli in originale e dell'atto di precetto, che veniva concessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.02.2012;
- in data 21 febbraio 2012, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, la società Eredi Nucci Marziano notificava al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 1840, acquisito al protocollo generale dell'ente al n.776, intimando il pagamento della complessiva somma di € 209.336,56, comprensiva degli interessi dovuti e di tutte le ulteriori spese aggiuntive per il ritardato pagamento;
- in data 15 marzo 2012 l'Ufficiale Giudiziario, per la società Eredi Nucci Marziano, notificava a questo Ente terzo atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 347/C acquisito al protocollo generale dell'ente al n.1266;
- con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 16 aprile 2012, procedimento n. **204/2012 R.Es.**, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- che l'Istituto bancario Unicredit Spa – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, in relazione al pignoramento indicato vincolava a disposizione di giustizia somme per € 246.247,17 pari al saldo contabile del conto intestato al Comune di Villalba alla data della notifica dell'atto di pignoramento;

Constatato, altresì, che:

- in data 07.03.2012 la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. notificava a mezzo servizio postale atto di citazione per accertamento dell'obbligo di terzi Cron. 2243A del 05.03.2012 (acquisito al protocollo dell'ente locale al n. 1081), con il quale il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro-tempore, e l'Istituto bancario Unicredit Spa venivano citati a comparire avanti il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 25.06.2012;
- in data 12.03.2012 la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. notificava a mezzo servizio postale un secondo atto di citazione per accertamento dell'obbligo di terzi Cron. 2407A dell'08.03.2012 (acquisito al protocollo dell'ente locale al n. 1160), con il quale il Comune di Villalba e l'Istituto bancario Unicredit Spa venivano citati a comparire avanti il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 25.06.2012;
- il procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo è stato iscritto a ruolo con il n. 433/2012 R.G.;

Dato atto, altresì, che

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 21 marzo 2012 veniva conferito incarico all'Avv. Rosa Mendola per la difesa del Comune di Villalba nei procedimenti in argomento;
- in data 26.03.2012 l'Avv. Rosa Mendola, a seguito dell'incarico conferitole, provvedeva a depositare presso il Giudice dell'Esecuzione, per conto e nell'interesse del Comune di Villalba, istanza di svincolo delle somme vincolate a seguito della notifica del terzo atto di pignoramento;
- il Giudice dell'Esecuzione provvedeva il 28 marzo 2011 *"ritenendo necessario procedere nel contraddittorio delle parti, atteso che la prima udienza per il pignoramento presso terzi è fissata in data 16 aprile 2012"*;
- l'Avv. Bellanca, in nome e per conto della società Sua assistita, a seguito della conversazione del 30 marzo 2012 alla presenza del difensore di fiducia Avv. Rosa Mendola, del Sindaco e del Segretario Comunale, depositava in data 04 aprile 2012 presso il Tribunale di Caltanissetta dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva n. 204/2012 con conseguente istanza di dichiarazione di estinzione del procedimento e conseguente svincolo delle somme pignorate oltre all'autorizzazione al ritiro dei titoli;
- il Giudice dell'Esecuzione nella stessa data provvedeva in merito disponendo lo svincolo delle somme ed autorizzando il ritiro dei titoli;

Constatato che:

- l'Avv. Bellanca, per conto e nell'interesse della Società sua assistita, faceva pervenire al Comune di Villalba una nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30 aprile 2012 al numero 1986 con la quale confermava la volontà della società Eredi Nucci Marziano S.a.s. di *"addivenire ad una soluzione bonaria...con il versamento della complessiva somma di € 215.000,00 a saldo e stralcio, in essa ricomprese gli interessi e le spese legali di tutti i giudizi pendenti presso il Tribunale di Caltanissetta, a condizione che il pagamento avvenga improrogabilmente entro e non oltre il 15 giugno 2012.."*, fermo restando che *"le eventuali*

spese ed onorari vantate dall'Unicredit nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e negli altri giudizi di espropriazione rimarranno in ogni caso a carico del Comune di Villalba";

Dato atto che:

- con nota prot. 2000 del 02 maggio 2012 l'ente locale trasmetteva all'Avv. Rosa Mendola, in relazione all'incarico conferitole, copia della proposta transattiva fatta pervenire al Comune di Villalba dall'Avv. Salvatore Bellanca, per conto e nell'interesse della società Eredi Nucci Marziano S.a.s., al fine di acquisire eventuali osservazioni sulla stessa;

- con nota acquisita al protocollo generale dell'ente n. 2001 del 02 maggio 2012 l'Avv. Rosa Mendola ha osservato come *"si appalesa la necessità di provvedere alla liquidazione entro il termine del 15 giugno della somma di € 215.000,00"* che la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. dichiara, nella proposta fatta pervenire all'ente locale, disponibile ad accettare in via transattiva, a saldo e stralcio, in essa ricomprese gli interessi e le spese legali di tutti i giudizi pendenti, laddove *"maggiori sarebbero le somme che l'ente locale si troverebbe condannato a pagare partendo dalla somma precettata di € 209.336,56, mai contestata, a cui si aggiungerebbero gli interessi moratori, le spese relative a ciascun procedimento esecutivo, oltre la registrazione dei provvedimenti conclusivi, nonché le spese inerenti l'accertamento dell'obbligo del terzo nelle procedure esecutive riunite 711/2011 e 01/2012 R.Es., al fine di evitare ulteriore aggravio economico per il Comune di Villalba causato dalle procedure esecutive pendenti e fondate su un titolo esecutivo definitivo";*

Dato atto, altresì, che:

- con nota prot. 2019 del 03 maggio 2012, il Comune di Villalba, considerati i tempi necessari per l'adozione e l'esecutività delle delibere di approvazione del rendiconto e del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, era a richiedere l'integrazione della proposta transattiva con la previsione che *"in caso di mancato versamento da parte di questo Comune della somma indicata nel termine del 15 giugno 2012, la transazione si intenderà risolta solo a seguito di diffida ad adempiere con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30";*

- con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 2152 del 10 maggio 2012, l'Avv. Bellanca in nome e per conto della Società Eredi Nucci Marziano S.a.s., era a comunicare che i suoi assistiti *"sono disposti ad accettare l'ulteriore dilazione di ulteriori trenta giorni a partire dal 15.06.2012";*

Dato atto che la Giunta Municipale con atto deliberativo n. 47 dell'11 maggio prendeva atto ed accettava la proposta transattiva fatta pervenire al Comune di Villalba dalla società Eredi Nucci Marziano S.a.s. acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30 aprile 2012 al numero 1986, dando incarico al Responsabile dell'Area III di porre in essere tutti gli atti necessari per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale, indicando quale fonte di finanziamento del debito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2011;

Constatato che:

- la Giunta comunale con atto deliberativo n. 28 del 04.04.2012 ha adottato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011 ;
- che il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011 riporta un avanzo di amministrazione pari ad € 319.035,40;
- che la proposta di deliberazione per l'approvazione del Rendiconto è stata inserita all'ordine del giorno per la seduta del Consiglio Comunale convocata per il 22 maggio 2012;

Dato atto che occorre procedere, per le liti già concluse, al pagamento delle somme statuite con sentenza;

Considerato che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

Dato atto che il debito in argomento di €. 215.000,00 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 stante che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

Considerato che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si impone *ex se* in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006);

Considerato, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso

Ritenuto che occorre provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio al fine di evitare ritardi nei pagamenti che comporterebbero un aggravio di spese per interessi;

Visto il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

PROPONE

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a €. 215.000,00, come indicato nella sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta in data 08.02.2010, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, munita della formula esecutiva in data 13.04.2011, è stata notificata dalla Società Eredi Nucci Marziano al Comune di Villalba, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il 14 aprile 2011 e acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2187;
- di finanziare ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità la somma di € 215.000,00 tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario anno 2011;
- di autorizzare, ai soli fini e per gli effetti della normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett.a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 la liquidazione della somma complessiva di €. 215.000,00 alla ditta Società Eredi Nucci Marziano S.a.s.;
- di dare atto che alla successiva liquidazione provvederà il Responsabile dell'Area III con apposito provvedimento;
- di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 15/05/2012



Il Responsabile dell'Area

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 15/5/2012



Il Responsabile dell'Area

12-05-2012

Po M - Po II
Pres Cons
Segretario
Po I

uff. Segr.



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMUNE DI VILLALBA
PROV. DI CALTANISSETTA
17. MAI 2012
PROY N° 2269
CAT. UFF. P. U. - Sindaco

Il Revisore Unico dei Conti

Pres. Consig.
Segretario
P. U.

Parere sul riconoscimento di debiti fuori bilancio

PREMESSO

- che in data 15 maggio 2012 al sottoscritto Revisore Unico dei Conti è stata trasmessa la proposta di deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale avente quale oggetto: "Contenzioso Eredi Nucci Marziano sas/Comune di Villalba. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.";
- che il suddetto debito fuori bilancio pari ad €. 215.000,00 di cui alla sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 08/02/2010 munita della formula esecutiva, rientra dunque tra le somme di cui alla lettera "a" art. 194 T.U. 267/2000;
- che la superiore proposta di deliberazione individua quale soggetto creditore certo la ditta Società Eredi Nucci Marziano s.a.s.;

ESAMINATA

- la superiore proposta di deliberazione;
- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;
- la documentazione allegata;

RILEVATO

- che nella superiore proposta di deliberazione si è proceduto alla verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che sussistono in ossequio al disposto dell'art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000 e giusto quanto attestato dai Responsabili dei Servizi, le condizioni di legge per procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nei limiti e per le causali specificate in delibera;
- che tuttavia **non sono state individuate le fonti di copertura finanziaria per il pagamento di suddetto debito;**
- che ad oggi non risulta approvato dal Consiglio Comunale il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2011;

SI PRENDE ATTO

del contenuto della proposta di delibera ritenendolo **parzialmente** conforme alle vigenti disposizioni di legge (art. 194 T.U.E.L.) cioè solamente per la parte relativa al riconoscimento, in termini di diritto, del debito fuori bilancio, e **carente** nella parte relativa al suo finanziamento.

SI ESPRIME

parere favorevole in ordine al solo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) T.U.E.L., per il resto subordinando il parere favorevole sull'intera proposta deliberativa:

- a) alla preventiva e propedeutica approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2011 con il correlato risultato di amministrazione;
- b) all'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da destinarsi al pagamento del debito;
- c) alla consequenziale resa del parere da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alle individuate risorse finanziarie.

Si raccomanda infine la trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed il contemporaneo avvio dell'accertamento delle correlate ed eventuali responsabilità sia erariali che amministrative.

Caltanissetta 16 maggio 2012

A. Provvedite Unico dei Conti
Dott. Massimo Bellomo


Avv. Flavio Di Vita
Piazza Finocchiaro Aprile, 7
90027 Petralia Sottana
Tel/ fax 0921680693
e-mail flavio.divita@alice.it

ALLEGATO 1

Petralia Sottana li, 22 luglio 2011

Preg.mo Signor

Sindaco del Comune di Villalba

Geom. Alessandro Plumeri

c/o Casa Comunale

93010 - VILLALBA

**PARERE PRO-VERITATE IN ORDINE ALLE EVENTUALI
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
DELLA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRA IL
COMUNE DI VILLALBA E LA SOCIETÀ EREDI NUCCI
MARZIANO S.A.S., IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA N. 231/2010 PASSATA IN
GIUDICATO.**

Con delibera n. 86 del 13.7.2011 mi è stato chiesto il parere di cui in oggetto.

Alla richiesta di parere è stata allegata la seguente documentazione:

- 1) Sentenza sez. civ. n.482/2008 Tribunale Caltanissetta;
- 2) Sentenza sez civ. 231/2010 Tribunale Caltanissetta;
- 3) Contratto di appalto n. 17 di rep. Del 22/09/1987;
- 4) Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltanissetta n. 94/04

- 5) Scrittura privata del 18/06/2004;
- 6) Nota del 29/03/2006 a firma dell'Avv. Walter Tesauero;
- 7) Nota del 02/04/2006 a firma dell'avv. Bellanca per la società Eredi Nuccio;
- 8) Atto di precetto della società Eredi Nuccio nei confronti del Comune di Villalba del 14/09/2006;
- 9) Atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di Villalba in data 16/10/2006;
- 10) Ricorso ex art. 615 c.p.c. del Comune di Villalba depositato in data 04/10/2006;
- 11) Atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 05/10/2006
- 12) Nota del 04/04/2006 a firma dell'avv. W. Tesauero;
- 13) Nota del 13/05/2011 a firma dell'avv. W. Tesauero;
- 14) Deliberazione della G.C. n. 48 del 15/04/2003 di approvazione dell'Atto aggiuntivo del 16/03/2001;
- 15) Nota prot. n. 2669 del 17/06/2003 del Comune di Villalba
- 16) Nota del 30/07/2003 della società Eredi Nuccio sas
- 17) Nota del 09/03/2004 della Direzione Lavori;
- 18) Nota del 09/03/2004 della società Eredi Nuccio
- 19) Provvedimento di liquidazione del 12/03/2004;
- 20) Provvedimento del 14/03/2002 assunto al protocollo del Comune di Villalba al n. 1634 del 05/04/2002;
- 21) Nota prot. 1795 del 17/04/2002 a firma dell'ing. I Sciortino, ingegnere capo dei lavori;

Premessa.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito che mi è stato posto appare opportuno ricostruire brevemente la complessa vicenda sottostante, peraltro ampiamente descritta nelle sentenze del Tribunale di Caltanissetta sez. civile n. 482/2008 e n. 231/2010.

Entrambe le decisioni sono state rese in distinti giudizi relativi al pagamento di somme asseritamente dovute all'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di potenziamento dell'approvvigionamento idrico del centro abitato di Villalba (contratto di appalto n. 17 di rep. del 22.9.1987).

L'impresa Eredi Nucci Marziano s.a.s., infatti, per effetto del ritardato pagamento delle somme di cui era creditrice, aveva in un primo momento ottenuto il decreto ingiuntivo n. 94/04 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 3.5.2004 per il valore di Euro 324.394,84 (oltre interessi e spese legali).

In relazione al pagamento di tali somme era stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata nella quale si era pattuito il pagamento della somma portata in fattura in due soluzioni, con rinuncia agli interessi (legali e moratori) ed alle spese legali, subordinando tale pagamento al riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio. In data 18.6.2004, con scrittura privata, le parti si erano quindi accordate per il pagamento di quanto dovuto in due soluzioni; entro e non oltre il 30.7.2004 ed il 30.10.2004, con rinuncia della Società Eredi Nucci Marziano s.a.s. alle ulteriori somme a titolo di interessi legali, moratori e di spese legali *"purchè vengano rispettate le suindicate scadenze"*, e con l'ulteriore precisazione che *"il mancato rispetto delle condizioni infra descritte comporterà la risoluzione ipso iure della presente scrittura e la società creditrice potrà*

azionare il decreto ingiuntivo già emesso nonché altre azioni necessarie o utili al recupero della sorte, interessi legali e moratori nonché le spese legali".

Tali scadenze non venivano rispettate.

Soltanto in data 5.11.2004 veniva effettuato il primo bonifico di Euro 320.568,21 da parte del Comune, seguito da un ulteriore bonifico per un importo di Euro 3.822,50 effettuato in data 18.11.2004.

Seguiva una corrispondenza tra il procuratore dell'impresa e l'Amministrazione comunale, avente ad oggetto il pagamento di maggiori somme per effetto del mancato rispetto delle scadenze pattuite da parte del Comune.

Il legale del Comune, con nota del 29.3.2006 riteneva di diffidare l'impresa dal richiedere ulteriori somme, sostenendo che nulla sarebbe stato dovuto dall'Amministrazione comunale per effetto dei bonifici già effettuati.

Con nota del 2.4.2006 anticipata via fax al legale del Comune di Villalba, Avv. W. Tesauro, il procuratore dell'impresa sottolineava invece che la scrittura privata doveva intendersi risolta (in conseguenza del mancato rispetto delle scadenze su riferite), e che, di conseguenza, all'impresa erano dovuti anche gli interessi e le spese liquidate in decreto ingiuntivo nonché quelle successivamente maturate.

Non ottenendo alcuna risposta da parte del Comune, l'impresa notificava apposito precetto con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 28.822,05 (di cui € 4,13 per sorte capitale ed € 23.022,04 per interessi legali, oltre onorari, diritti e spese) e poi atto di pignoramento presso terzi. Il Comune di Villalba proponeva, quindi, con ricorso depositato datato 4.10.2006, opposizione avverso l'esecuzione iniziata mediante

pignoramento, nonché, con atto di citazione del 14.10.2006, opposizione avverso il precetto.

La prima vicenda (opposizione avverso l'esecuzione iniziata mediante pignoramento presso terzi) si è conclusa con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 482/2008; la seconda (opposizione al precetto) con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 231/2010.

In entrambi i casi il Comune è risultato soccombente ed è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

*** **

Considerazioni preliminari.

Dalla documentazione in mio possesso non si rinviene alcuna corrispondenza tra il legale e il Comune dalla quale risulti alcuna valutazione del professionista circa la possibile fondatezza delle pretese dell'impresa azionate con il precetto successivamente opposto.

In particolare, a seguito ricezione della nota del 2.4.2006, con la quale il procuratore dell'impresa sottolineava che la scrittura privata doveva intendersi risolta, e preannunciando la richiesta di maggiori somme a titolo di interessi e spese, il legale del Comune si è limitato ad inviare all'Amministrazione comunale copia della nota, sottolineando che nella stessa *"si indicano atti di cui non sono in possesso, e precisamente un atto di precetto notificato a seguito della apposta esecutività sul Decreto Ingiuntivo, nonché missiva del 5.11.2004 inviata, con la quale precisava che la somma pagata veniva trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma"*.

Tuttavia, non si rinviene altra corrispondenza tra il legale e l'Amministrazione, né prima né dopo il conferimento dell'incarico, in ordine alla fondatezza delle pretese dell'impresa.

Per quanto concerne, infatti, la debenza delle somme azionate con il precetto notificato il 21-25/9/2006 (€ 28.882,05), risulta che erano intercorse comunicazioni tra l'impresa e l'Amministrazione comunale in ordine al pagamento di maggiori somme rispetto a quelle versate con i due bonifici su menzionati.

In data 29.3.2006 l'Avv. Tesauro aveva ritenuto di inviare all'impresa una nota in nome e per conto del Comune precisando che nulla sarebbe stato dovuto alla ditta appaltatrice, e il successivo 2.4.2006 tale nota veniva tempestivamente riscontrata dal procuratore dell'impresa, che preannunciava la proposizione delle opportune azioni in caso di mancato pagamento delle somme richieste.

In tale nota del 2.4.2006 si chiedeva il pagamento degli interessi e delle spese liquidate in decreto ingiuntivo nonché di quelle successivamente maturate, ritenendo la scrittura privata risolta per effetto del mancato rispetto delle scadenze pattuite.

Non risulta essere stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla debenza delle somme, all'asserita risoluzione di diritto della scrittura privata e/o alla validità e all'efficacia della stessa (non preceduta né seguita da alcuna delibera di Giunta comunale, competente, ai sensi dell'art. 25 Statuto, ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approvare transazioni nei limiti di cui alla normativa vigente).

Se è vero che con la nota del 4.4.2006 l'Avv. Tesauro ha chiesto all'Amministrazione ulteriore documentazione, successivamente alla notifica del precetto e al conferimento dell'incarico, non risulta che

l'Amministrazione sia stata resa edotta della possibile fondatezza della pretesa dell'impresa.

*** **

In ordine alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta sez. civile n. 482/2008.

Con la sentenza in questione è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di Villalba (con ricorso depositato datato 4.10.2006) avverso l'esecuzione promossa dalla società Eredi Nucci Marziano mediante pignoramento preso terzi (Banco di Sicilia, ag. di Villalba) per il recupero della somma di € 28.882,05.

Nella motivazione della decisione, il Tribunale ha dichiarato la radicale inammissibilità dell'opposizione premettendo che *“il procuratore costituito del Comune di Villalba (rectius: il suo sostituto processuale), dopo aver ritirato il proprio fascicolo di parte, non ha provveduto a restituirlo nel termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”*.

Il Giudice adito, quindi, ha deciso la causa *“sulla base di quanto contenuto nel fascicolo d'ufficio e quindi alla stregua delle cosiddette prove costituende”*.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto *“dai verbali d'udienza nessun nuovo motivo è emerso a sostegno della procedura oggi promossa, per cui l'odierno procedimento non può che essere dichiarato inammissibile perché fondato su motivi già esposti al Giudice competente per la trattazione dell'opposizione a precetto e non*

per fatti successivi alla formazione dello stesso o per motivi riguardanti la regolarità formale del procedimento esecutivo”.

È eloquente la circostanza che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di condanna del Comune al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria) solo per mancanza di prova del danno subito dalla società in conseguenza del comportamento processuale dell'attore, e non già escludendo che si trattava di un'azione potenzialmente temeraria.

Ad ogni buon conto, nonostante il rigetto della domanda della società convenuta di risarcimento del danno per responsabilità ex art., 96 cpc, il Comune è stato comunque condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, di cui € 1.500,00 per onorario oltre il 12,5% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Dal tenore della stessa sentenza emerge che l'azione proposta, inutilmente gravosa per l'erario comunale, è stata (inammissibilmente) proposta al di fuori delle ipotesi nelle quali si poteva proporre opposizione ex art. 615 comma II, c.p.c., né tantomeno risulta che l'avvocato abbia adeguatamente informato il Comune della radicale inammissibilità dell'azione e/o delle possibili conseguenze della proposizione di un'opposizione inammissibile.

Non si comprende per quale ragione sia stata proposta tale azione riportandosi *“all'opposizione al precetto incoata preventivamente alla odierna procedura”* e per i medesimi motivi, dando in tal modo luogo ad una duplicazione di azioni identiche.

*** **

In ordine alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta sez. civile n. 213/2010.

Con tale pronunzia, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Villalba avverso il precetto notificato in data 25.9.2006, ed ha condannato l'Ente locale al pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento del saldo nella misura di € 5.459,13, degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento del compenso revisionale sul prezzo dei lavori nella misura di € 183.405,21, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.967,00, oltre spese generali, Iva e cpa.

In punto di fatto, la vicenda è esposta sufficientemente bene nella medesima decisione, ed alla stessa può quindi integralmente farsi riferimento, senza necessità di tornare sui fatti ivi rappresentati.

La valutazione in ordine alle eventuali responsabilità a carico del professionista che ha avuto l'incarico di difendere l'Amministrazione comunale comporta l'analisi di distinti profili giuridici della vicenda, sostanziali e processuali, certamente complessi e di non facile soluzione.

Alla luce del comportamento processuale delle parti e del tenore della decisione non è agevole verificare *ex post* la debenza delle somme oggetto della sentenza di condanna, soprattutto relativamente alla condanna dell'Ente al pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento del saldo nella misura di € 5.459,13 e degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento del compenso revisionale sul prezzo dei lavori nella misura di € 183.405,21.

Infatti, tali somme sono state chieste dalla società Eredi Nucci Marziano s.a.s. con la comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale depositata il 31.1.2007 nel giudizio R.G. n. 1707/2006 di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dal Comune di Villalba, a seguito della notifica dell'atto di precetto (in data 25.9.2006) con cui la

società ha intimato il pagamento della somma di € 28.882,05, in virtù del d.i. non opposto n. 94/2004 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 3.5.2004.

Orbene, come si evince dal d.i. n. 94/2004, il Giudice non ha ingiunto il pagamento degli interessi moratori sulla somma ingiunta (l'inciso "moratori" è espressamente carcerato e la relativa cancellazione è stata appositamente sottoscritta dal medesimo Giudice del Tribunale di Caltanissetta).

La richiesta di condanna del Comune al pagamento di tali somme è, quindi, stata formulata per la prima volta dalla società nella comparsa di costituzione su menzionata.

Orbene, dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione e, poi, della sentenza di condanna del Comune emergono una serie di passaggi problematici.

Intanto, non risulta corrispondenza tra il professionista incaricato e l'Amministrazione in ordine alla debenza delle somme oggetto del precetto (né tantomeno di quelle richieste con la domanda riconvenzionale).

Nessuna indagine né contestazione risulta essere stata effettuata in ordine all'imputabilità del ritardo in capo all'amministrazione appaltante e/o alla debenza degli interessi moratori.

Gli stessi motivi posti a fondamento dell'opposizione al precetto appaiono destituiti di fondamento (come ampiamente stigmatizzato dal Tribunale adito nel corso del giudizio).

La proposizione dell'opposizione al precetto (al di là di ogni questione in ordine alla validità ed efficacia della scrittura privata di transazione) non è stata fondata su valide ragioni.

*** **

In ordine alla debenza degli interessi moratori, con la nota del 13.5.2011 (assunta al prot. dell'Ente al n. 2990 del 25.5.2011) il professionista incaricato ha sostanzialmente ricollegato la condanna del Comune al "mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nella scrittura di transazione" e al "mancato inserimento di una norma che agganciasse il pagamento delle somme portate nella scrittura di transazione all'effettiva disponibilità di tali somme da parte dell'Ente".

In realtà, il Tribunale ha dapprima chiarito che "L'infruttuoso decorso dei termini anzidetti, ha dunque determinato la risoluzione di diritto della transazione medesima ed il conseguente risorgere di tutte le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano originariamente disporre" ma è poi giunto alle conclusioni sopra esposte alla luce del "precipuo contegno processuale tenuto da parte opponente. In particolare, deve osservarsi che l'Ente opponente - il quale non ha depositato né memorie ex art. 183 comma VI nn. 1); 2) e 3), né comparse conclusionali ovvero memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - non ha, nel corso dell'intero giudizio, mai contestato né la fondatezza delle domande riconvenzionali spiegate da parte opposta né tampoco l'esatto ammontare degli importi richiesti in virtù delle medesime domande".

In sostanza, le domande riconvenzionali spiegate dalla società Eredi Nucci Marziano sono state accolte alla luce del "precipuo contegno processuale tenuto da parte opponente" che non ne ha contestato né la fondatezza né la quantificazione.

*** **

Preliminarmente, occorre considerare che il professionista avrebbe potuto contestare la fondatezza della domanda riconvenzionale nonché l'ammissibilità della richiesta frazionata di interessi moratori avanzata con la domanda riconvenzionale.

Come si è già detto, con il d.i. n. 94/2004, il Tribunale di Caltanissetta aveva espressamente escluso la condanna del Comune al pagamento degli interessi moratori sulla somma ingiunta.

Sembra, quindi, discutibile l'ammissibilità delle richieste degli interessi moratori effettuata per la prima volta in sede di domanda riconvenzionale, posto che *"non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo"* (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/03/2010, n. 5936; sentenza delle sezioni unite n. 23726 del 2007, nonché, ex plurimis, la sentenza n. 15476 del 2008).

Sempre ai fini della verifica della fondatezza della richiesta degli interessi moratori, la difesa comunale avrebbe dovuto certamente richiedere agli uffici competenti informazioni in ordine alle ragioni del ritardato pagamento, essendo stato chiarito che *"In materia di pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, gli art. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 qualificano come moratori i relativi interessi e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'appaltante; tale principio non è derogato dall'art. 4 della legge n. 741 del 1981, che, nel prevedere il pagamento degli interessi senza necessità di domanda dell'appaltatore, si limita a porre un'inversione dell'onere della prova della non imputabilità del ritardo, che grava sull'amministrazione appaltante"* (Cass. civ., sez. I, 23/11/2005, n. 24592).

In tale contesto andava certamente verificata la ragione del ritardo registratosi nei relativi pagamenti, anche al fine di spiegare idonee difese in sede processuale per contrastare la domanda riconvenzionale.

*** **

In ogni caso, ammesso e non concesso che le somme fossero dovute, alla luce della mancata contestazione in sede processuale, la correttezza della quantificazione degli interessi moratori effettuata dalla società nella comparsa di costituzione appare quantomeno dubbia.

L'impresa non ha indicato alcuna tabella di calcolo degli interessi né risulta chiaro il *dies a quo* di decorrenza degli stessi interessi azionati.

Non sono, quindi, comprensibili né il criterio di calcolo degli interessi né tantomeno il periodo temporale relativamente al quale sarebbero maturati, in base alla prospettazione dell'impresa convenuta.

Dalla documentazione in mio possesso, tuttavia, è possibile verificare quanto segue.

A seguito dell'esame degli atti di contabilità finale, l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici ha rappresentato all'Amministrazione comunale che *"prima del pagamento della rata di saldo all'Impresa e così come asserito dalla Commissione di collaudo, dovrà accertare la regolarità delle assicurazioni sociali dell'Impresa per quanto concerne in particolare l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro, la regolarità dei pagamenti per le forniture e noli alla ditta Fratelli Bonfanti e la regolarità delle Certificazioni di inesistenza Procure, Crediti ed atti impeditivi al pagamento della rata di saldo"*.

Il collaudo definitivo è, quindi, avvenuto con l'atto aggiuntivo del 16.3.2001, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 48 del 15.4.2003. Con nota prot. n. 2669 del 17.6.2003 l'Impresa è stata invitata a far pervenire la fattura *"in uno alla documentazione che certifichi il superamento delle subordinate di cui ai p.ti B.1, B.2 e B.3 del dispositivo della citata delibera di approvazione"*.

Con nota del 30.7.2003, l'impresa ha trasmesso la fattura e con nota del 9.3.2004 la Direzione dei Lavori ha certificato che l'Impresa Eredi Nucci Marziano s.a.s. *"deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali"*.

In pari data (9.3.2004) l'impresa ha fatto pervenire le dichiarazioni finalizzate al superamento delle citate subordinate.

Con provvedimento di liquidazione del 12.3.2004, il Responsabile del Procedimento ha disposto il pagamento della rata di saldo (€11.130,49) e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Da tale ricostruzione, ed in particolare alla luce delle prescrizioni provenienti dall'Amministrazione regionale, non si comprende come siano potuti maturare interessi moratori nella misura richiesta dall'impresa.

Parimenti dubbia è la correttezza della quantificazione degli interessi moratori sulle somme relative al cd. compenso revisionale effettuata dall'impresa (ed oggetto della pedissequa sentenza di condanna).

Con provvedimento del 14.3.2002, assunto al protocollo del Comune di Villalba al n. 1634 del 5.4.2002, l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha comunicato il parere favorevole espresso, ai sensi della disciplina vigente *ratione temporis*, al conteggio revisionale finale (con le relative correzioni).

Con nota prot. n. 1795 del 17.4.2002, l'Ingegnere Capo dei lavori, Ing. I. Sciortino, ha trasmesso all'Amministrazione comunale gli elaborati finali della revisione prezzi, i certificati di pagamento della rata di saldo revisione e la fattura di integrazione dell'impresa.

È, quindi, evidente anche in questo caso, che il Comune di Villalba avrebbe potuto pagare le relative somme non prima di tale data (17.4.2002).

Sicchè appare certamente esorbitante la richiesta di interessi moratori avanzata dall'impresa.

*** **

In ordine alla comunicazione del deposito della sentenza n. 231/2010 e alla valutazione di un eventuale appello.

Va sottolineato, infine, che dalla documentazione in mio possesso non risulta alcuna comunicazione in ordine al deposito della sentenza n. 231/2010 e/o alle valutazioni per un eventuale appello.

La sentenza è quindi passata in giudicato (e poi notificata, munita di formula esecutiva) senza che l'Amministrazione comunale potesse valutare l'opportunità di proporre impugnazione.

La sentenza n. 231/2010, poi, in disparte ogni considerazione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza della domanda riconvenzionale, non appare immune da vizi.

La pronuncia si fonda sul principio della non contestazione che, però, prima della riforma di cui alla legge 69/2009, che ha novellato l'art. 115 p.c., costituiva un principio tutt'altro che pacifico in dottrina e giurisprudenza.

Il giudice, poi, unitamente all'an ha ritenuto non contestato pure il *quantum debeat*, ma tale conclusione è quantomeno discutibile posto che l'art. 115 c.p.c. richiede la contestazione dei fatti, e non quella delle qualificazioni giuridiche, con la conseguenza che va criticato l'accadimento, ma non la consequenziale quantificazione, che è operazione di "qualificazione giuridica", seppur in termini monetari.

Con l'ulteriore conseguenza che anche la (incomprensibile) non contestazione dell'an debeat da parte della difesa comunale non esonerava il giudice dal verificare la correttezza dei conteggi e l'ammontare delle somme effettivamente dovute all'impresa.

Anche tali critiche potevano essere prese in considerazione al fine di proporre appello, nel caso in cui fosse stata data comunicazione del deposito della sentenza di primo grado (divenuta invece irrevocabile).

*** **

Conclusioni

Dalle considerazioni suesposte, non può escludersi la sussistenza di responsabilità professionale a carico del professionista incaricato della difesa del Comune nel contenzioso instaurato con l'impresa Eredi Nucci Marziano s.a.s..

Ritenendomi disponibile per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

- Avv. Flavio Di Vita -



Consiglio Comunale del 22/05/2012

Eredi Nucci Marziano - Debito fuori bilancio.

Consegnato prima della lettura al Segretario Comunale

Per essere allegato al verbale

Il 13 maggio apparve Maria....., così inizia una canzone tipica del mese di maggio sulla Madonna, quest'anno, invece il Sindaco, il 13 maggio ci ha portato sta bella notizia durante il comizio, che c'è una ditta che si chiama "Eredi Nucci Marziano s.a.s.", che ha trovato nel Comune di Villalba, una miniera d'oro, e nella sua Amministrazione negli ultimi 10 anni e forse più, una matta di irresponsabili che stanno costando a questo paese, a questa comunità, con le casse comunali, qualcosa come un miliardo delle vecchie lire, senza che ci spettasse neanche una lira.

Questa ditta è quella che ci ha fatto il regalo di tutti quei pali di cemento armato alle serre, una vicenda che parte nel 1986 e ancora dopo 26 anni ^{correa} ~~ancora~~ ~~di~~ ~~solari~~ soldi a questo paese.

Su questa vicenda, invito i villalbesi a non credere minimamente a coloro che potrebbero essere coinvolti nella vicenda. Alle persone che in un modo o nell'altro sono entrate come protagonisti in questa vicenda, perché loro hanno tutto l'interesse di chiuderla nel più breve tempo possibile e in maniera indolore per loro. Le persone coinvolte, e che potrebbero avere delle responsabilità, non potrebbero e non dovrebbero mettere le mani più in questa vicenda perché hanno fatto già troppo danno a questo paese.

Nell'anno 2004 questa ditta Eredi Nucci Marziano ha fatto causa al Comune di Villalba perché a suo dire il Comune gli doveva, per i lavori che aveva fatto alle serre, la somma di €. 330.000,00 euro circa, ma siccome nel progetto soldi non ce n'erano più, se li doveva prendere lo stesso, e gliele hanno date dalle casse comunali che erano piene grazie all'avanzo dei bilanci relativi al dissesto finanziario. 660.000.000 di lire, per capirci meglio almeno quattro cantieri di lavoro.

Il Comune, con i suoi alti dirigenti comunali, con i suoi politici-amministratori, che cosa fa?, si accorda, firmando una transazione che da un lato impegna il Comune a pagare la somma richiesta, una rata entro il 30 luglio 2004 e una entro il 30 ottobre 2004, in cambio la ditta Eredi Nucci Marziano rinunciava agli interessi maturati, sin dal 1994.

Dopo di che cosa è successo? La prima rata di luglio non venne pagata e venne pagata in un unico provvedimento di liquidazione dell'intero importo in ~~data~~ ^{dopo la data di impegno}

Allora il primo pagamento non è stato fatto, il secondo pagamento anzicchè il entro il 30 ottobre 2004 venne pagato in ritardo in unica soluzione e quindi la ditta pi na manu si piglià li sordi e poi ha potuto chiede con comodo, anche perché andavano maturando, gli interessi dato che non erano stati rispettati i tempi.

Questi sono in sintesi i fatti.

Inoltre la ditta ha fatto altre cause sempre per questi soldi una perchè gli erano stati pagati 4 euro in meno e per questo si è preso la somma € 32.000,00; Un'altra perché a causa di un piccolo ritardo di pochi giorni il Comune gli ha dovuto dare altri 6.000,00 euro;

Adesso questi di ora quindi sono gli interessi dal 1994 ad ora il famoso accordo fatto nel 2004 e quindi arriviamo alla somma di altri €. 226.000,00 altri 450.000.000 di lire, e siamo ad oltre un miliardo, di soldi delle casse comunali, altri due cantieri.

A me tutta questa vicenda mi puzza da lontano un miglio, ed per questa ragione io voterò contro, io non centro di sicuro.

Una volta si diceva che Pantalone paga per tutti, Pantalone in questo caso è il Comune, sono i cittadini.

La sentenza è del febbraio 2010, io mi aspettavo che questa sera il Signor Presidente del Consiglio, il Signor Sindaco, dopo due anni che avete il Comune in mano, che dite di essere per la trasparenza, per la legalità, avessero detto.... Signori miei abbiamo sbagliato ma i soldi alla ditta li dobbiamo dare, (se fossero stati loro), oppure..... Signori miei a sbagliare è stato il signor tal dei tali (se ha sbagliato qualche altro), cosa dobbiamo fare? Invece niente. Omertà anche nelle istituzioni. Ma è possibile che in questo paese si sono fatti un sacco di sbagli, che sono costati a questa gente un mare di soldi e non si è capaci mai di individuare il responsabile o i responsabili di queste porcherie. E' possibile che in questo paese, queste cose che sono di una gravità assoluta, debbano passare quasi in un totale silenzio.

L'unica cosa ca v'acchiuppa je lu pianoforti e la trummetta?

Io chiedo e propongo ufficialmente a questa Amministrazione e a questa Presidenza di trasmettere tutto il materiale dal 2004 ad oggi alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica perché vengano attivate delle inchieste al fine di smascherare i responsabili di questi misfatti, che sono costati al paese oltre un miliardo di vecchie lire e fare finalmente giustizia, altro che debito fuori bilancio.

Il Paese non è responsabile di niente e non può essere penalizzato sempre.

L'avanzo di gestione del 2011 che è di €. 319.000,00 non deve e non può andare nelle mani di questi masnadieri in cerca di tesori.

Giù le mani dai soldi della gente villalbesi!! Con questi soldi si possono e si devono, a mio parere, fare tre cantieri di lavoro.

E non vorrei pensare che non avete fatto progetti di cantieri di lavoro per fare prendere i soldi agli Eredi Nucci Marziano?

E per gli eredi dei villalbesi chi ci pensa?

I soldi sono dei villalbesi e si devono spendere per i villalbesi.

Grazie

Alessio Sola

Nota relativa al punto 4 all'O.d.G. – Contenzioso Eredi Nucci Marziano Sas / Comune di Villalba. Riconoscimento debito fuori bilancio

Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a discutere una delle pagine più incresciose della vita amministrativa del nostro Ente.

Questa pratica, che si trascina da oltre 25 anni e che si è trasformata in una malattia cronica per il Comune di Villalba (sono approdate in consiglio quattro proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio per un ammontare di oltre 575.000 €), viene inserita all'O.d.G. di questo consiglio come punto aggiuntivo, non permettendo a gran parte di noi di esaminare in maniera esaustiva tutta la corposissima documentazione.

Meraviglia anche il fatto che la normativa vigente prevede, in casi come questo, che i consiglieri che sono estranei a tutta la vicenda, come gran parte di noi, rischiano di accollarsi responsabilità che non sono proprie, ma che probabilmente appartengono invece a chi ha amministrato male, agli uffici che hanno gestito in maniera superficiale la pratica e anche ai legali che non hanno tutelato l'Ente in maniera efficace.

Dalle informazioni raccolte nel poco tempo a disposizione ci rendiamo conto che l'intera vicenda, particolarmente complessa, evidenzia parecchie zone d'ombra e sarebbe opportuno tentare di far luce in merito, al fine di accertare le responsabilità di chi ha causato questo gravissimo danno per l'Ente.

La stessa proposta di deliberazione sembra trascurare alcuni elementi che riteniamo essere importanti nella consequenzialità dei fatti per avere piena contezza della vicenda. Non viene citata infatti, la parte della sentenza che riporta le responsabilità del mancato rispetto delle condizioni previste dalla scrittura privata, anch'essa non citata e che a nostro parere è di fondamentale importanza.

Per questi motivi che non ci permettono di valutare serenamente e compiutamente la delibera in discussione, considerato che il nostro obiettivo, contrariamente a quanto qualche mistificatore della realtà afferma, non è sfasciare ma salvaguardare gli interessi e il bene della comunità, mettiamo l'ex maggioranza in condizione di approvare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la nostra non partecipazione al voto.

Consiglieri

Filippo Lercara

Enzo Alessi





Comune di Villalba

Gruppo Consiliare Villalba Futura

Consiglio Comunale convocato per il giorno 22.maggio 2012

INTERVENTO

Sul punto all'o.d.g. contenzioso Eredi Nuccio Marziano sas/Comune di Villalba, da allegare alla delibera per farne parte integrante.

Con decreto dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici .n.1174/6° del 23/07/1987 è stato finanziato il progetto esecutivo relativo a lavori di potenziamento idrico del centro abitato di Villalba per l'importo complessivo di lire cinque miliardi ,con la clausola che *"le eventuali maggiori spese per lavori, per le espropriazioni o per altri titoli ..resteranno a carico del Comune di Villalba*";

con contratto di appalto n.17 di rep.del 22/09/1987, registrato a Mussomeli il 24/09/1987 al n.365 serie I per l'importo di lire 3.276.795.009 al netto del ribasso d'asta i lavori furono accollati all'impresa Nucci Marziano di Agrigento;

I lavori sono stati consegnati in data 12/10/1987 ed ultimati in data 17/12/1995;

tre periodi di sospensione dei lavori;

cinque perizie di varianti;

dopo un lungo silenzio, l'impresa nell'aprile 2002 emette una fattura di € 324.394,87 (lire 628.116.055) per revisione prezzi.

Con Deliberazione di Giunta municipale n.48 del 15 aprile 2003 si sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo e con provvedimento di liquidazione n. 13 del 12/03/2004 veniva liquidata la rata di saldo pari ad € 11.130,49.

Il 03/05/2004 il Tribunale di Caltanissetta sez. civile su richiesta dell'impresa eredi Nucci Marziano sas (che dichiarava di essere creditrice di somme, per effetto di ritardato pagamento da parte del comune di Villalba, circostanza inspiegabilmente non contestata dall'Ente), emette decreto ingiuntivo n.94/04 per € 324.394,84 (oltre interessi e spese legali), notificato al Comune di Villalba in data 10/05/04 (da questo momento decorrono 40 gg. per eventualmente impugnare l'atto).

Considerato il fatto che tale ingente somma sarebbe gravata sul bilancio comunale e sarebbe stata tolta dalle tasche dei Villalbesi, vista l'enorme somma richiesta, a nostro parere sarebbe stato opportuno indagare ed impugnare il decreto ingiuntivo.

In data 18/06/2004 Il comune di Villalba sottoscriveva a mezzo degli amministratori comunali Eugenio Zoda ,Rosario Immordino,Plumeri Alessandro,dei funzionari comunali

Morreale Giovanni, Bordenga Salvatore, Plumeri Giuseppe, del revisore dei conti Salvatore Dilena una scrittura privata (manoscritta, non autenticata, né registrata né mai convalidata da atto deliberativo da parte degli organi dell'Ente) e senza assistenza di un proprio legale un accordo con l'impresa eredi Nucci Marziano nella persona della signora Nucci Cinzia assistita dall'avv. Salvatore Bellanca.

Con la scrittura privata il Comune si impegnava a versare la somma di € 324.394,84 in due rate, la prima di € 210.000,00 entro e non oltre il 30/07/2004 la seconda di € 114.394,84 entro il 30/10/2004 con l'obbligo di rispettare tassativamente le scadenze indicate con l'ulteriore precisazione che "il mancato rispetto delle condizioni descritte comporterà la risoluzione ipso iure della presente scrittura privata e la società creditrice potrà azionare il decreto ingiuntivo già emesso nonché altre azioni necessarie o utili al recupero della sorte, interessi legali e moratori nonché le spese legali", l'impresa rinunciava a tutti gli interessi legali, moratori ed alle spese legali (rinuncia non quantificata).

Le scadenze non venivano rispettate;

Perché.

Di chi è la responsabilità di tale costoso inadempimento.

Perché le conseguenze le devono pagare i Villalbesi e non i responsabili negligenti;

In ritardo il 05/11/2004 veniva effettuato, in favore degli eredi Nucci Marziano, il primo bonifico di € 320.568,21 seguito in data 18/11/2004 da un ulteriore bonifico di € 3.822,50.

Il 25/09/2006 la eredi Nucci Marziano notificava al Comune di Villalba atto di precetto con cui intimava il pagamento della somma di € 28.822,05 (di cui € 4,13 per sorte capitale ed € 23.022,04 per interessi legali, oltre onorari diritti e spese) in virtù di un credito portato nel decreto ingiuntivo n.94/04 del 03/05/2004 per il valore di € 324.394,84 resuscitato dal mancato impegno assunto con l'irrituale scrittura privata del 18/06/2004

Il Comune con atto di citazione del 14/10/2006 proponeva opposizione avverso il precetto su indicato. Il Tribunale di Caltanissetta sez. civile con sentenza n.231/2010 dell'08/02/2010 depositata il 23/02/2010 condannava il comune di Villalba al pagamento complessivo di € 204.517,11.

Considerato che, come nota l'avv. Flavio Di Vita nel suo parere pro veritate del 25/07/2011 : la sentenza 231/2010 "....non appare immune da vizi" "...tali critiche potevano essere prese in considerazione al fine di proporre appello..."

Perché non è stato proposto appello alla sentenza 231/2010 depositata il 23/02//2010 nei termini previsti "dall'art. 327 cpc che sancisce la decadenza dell'appello laddove la parte soccombente non abbia promosso il gravame entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza oggetto d'impugnazione" visto che i termini scadevano il 24/02/2011.

Al 30 maggio 2010 la responsabilità è dell'amministrazione Zoda.

Dal 02 giugno 2010 al 24/02/2011 (nove mesi circa) la responsabilità ricade sull'attuale amministrazione Plumeri, con l'aggravante che con nota del 27/12/2010 prot. n.7632 il

Sindaco Plumeri Alessandro," invitava gli uffici ad adoperarsi per attivare, ove possibile, procedure transattive che consentano la risoluzione bonaria dei contenziosi giudiziari in atto" Da ciò si evince che il Sindaco doveva conoscere l'esistenza di tutti i contenziosi comunali compresa la stato la pratica Comune di Villalba/eredi Nucci Marziano. Perché non ha convocato L'avvocato per essere relazionato e per gli eventuali r i provvedimenti di conseguenza?

Considerati i superiori atti;

visto il parere pro-veritate del 25/07/2011 prot. 4136 del 28/07/2011;

vista la deliberazione di G.m. 47 del 14/05/2012 Contenzioso eredi Nucci Marziano sas/Comune di Villalba.Presa d'atto della proposta transattiva formulata dalla società eredi Nucci Marziano sas"

Constatata: la difficile comprensibilità della dinamica dei fatti, il lungo colpevole tempo trascorso, le modalità transattive, l'incertezza del credito la cui descrizione è in contrasto con i principi generali di contabilità: trasparenza, attendibilità, correttezza, comprensibilità, prudenza, compatibilità, verificabilità, neutralità, prevalenza della sostanza sulla forma;

il grave depauperamento che ha subito e subirebbe la popolazione villalbese pari a circa un miliardo di lire;

le responsabilità burocratiche amministrative – chi ha sbagliato paghi;

il non volere essere complice di una grave spoliazione della Comunità Villalbese;

visto l'art. 29 del vigente regolamento di contabilità
dichiarano il proprio voto contrario al riconoscimento del
debito fuori bilancio, oggetto del presente atto..

Invitano ,a norma delle vigenti disposizioni di legge,il
Segretario comunale,il Revisore dei Conti, il Responsabile
dell'ufficio servizio finanziario ad inviare gli atti completi della
presente deliberazione alla Procura regionale della Corte
dei Conti per l'ipotizzabile instaurazione di un procedimento
per accertamento di danno erariale nei confronti dei
responsabili,facilmente individuabili. Alla Procura della
Repubblica nell'eventualità possano sussistere estremi di
reato.

Villalba,22 maggio 2012.

Gianbattista Messina
Vincenzo Fabio Ferreri
Giuseppe Costanza
Calogero Lupo
Alessia D'Alia